

L
,

D11

L
L
I
,



REGOLAMENTO INTERNO
DI ATTIVITÀ NEGOZIALE (RIPM)

Premessa

Il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato in data 29 gennaio 2001 un Accordo per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Lione/Torino (nel seguito "Accordo").

I due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali francese ed italiana, Réseau Ferré de France e Rete Ferroviaria Italiana, in applicazione del citato Accordo, hanno firmato in data 3 ottobre 2001 lo Statuto costitutivo della società Lyon Turin Ferroviare SAS (nel seguito "LTF") di cui sono azionisti in parti uguali.

L'Accordo raccomanda, da un lato, il rispetto della legislazione europea e nazionale di ognuno dei due paesi nella realizzazione degli obiettivi di LTF, dall'altro, la sollecitazione del sostegno dei fondi europei destinati al finanziamento delle reti transeuropee.

LTF auspica dotarsi di un Regolamento interno d'attività negoziale (nel seguito "Regolamento").

Allegato al RIPM

Allegato n°1 relativo alla procedura di concorso

Articolo 1- Arnbito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento concerne gli appalti di LTF, i quali, in forza della Regolamentazione operativa, sono, per mezzo del loro oggetto, costretti ad una previa messa in concorrenza quando raggiungono gli importi definiti sia da questa Regolamentazione sia dal presente Regolamento.

La Regolamentazione, ai sensi del presente Regolamento, riguarda la totalità delle regole internazionali, comunitarie, generate dalle leggi o dai regolamenti afferenti ad ordinativi pubblici applicabili a LTF come ente aggiudicatore.

1.2. Il presente Regolamento si applica anche alla stipula di atti aggiuntivi a contratti in essere citati al 1.1.

1.3. Il Regolamento si applica senza pregiudizio della Regolamentazione in vigore, su tutti i punti trattati, a tutto il personale di LTF implicato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività negoziale. Si applica inoltre a società e/o consulenti che intervengono nella preparazione e/o esecuzione degli appalti.

Articolo 2 – Quadro giuridico

2.1. LTF è un ente aggiudicatore ai sensi del diritto comunitario.

2.2. Fatto salvo il rispetto del diritto comunitario e delle procedure amministrative d'autorizzazione necessarie in Francia e/ o in Italia per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale, l'affidamento di un appalto si effettua conformemente alle norme di diritto nazionale in vigore nel paese della sede dell'ente aggiudicatore.

2.3. La legge applicabile all'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi (escluse le prestazioni intellettuali) è quella del luogo di esecuzione del contratto.

2.4. La scelta della legge regolatrice dell'esecuzione dei contratti relativi a prestazioni intellettuali è fatta caso per caso.

Articolo 3 – Principi generali per l'affidamento degli appalti

3.1. Fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento, gli appalti sono aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza, rispettando i principi seguenti (lista non esaustiva):

- pubblicità prima di ogni gara (pubblicazione sulla GUCE, stampa nazionale, locale, stampa specialistica, ...);
- trasparenza delle procedure e tracciabilità;
- uguaglianza di trattamento dei candidati;

- principio di non-discriminazione sulla base della nazionalità delle società candidate;
- informazione post aggiudicazione degli appalti.

3.2. LTF indica, caso per caso, la lingua nella quale devono essere redatte le offerte.

3.3. Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere trasmessi al Responsabile giuridico per un parere preliminare.

Articolo 4 – Procedure di appalto

4.1. Le procedure di stipulazione sono, nel rispetto della Regolamentazione in vigore :

- procedura negoziata (l'ente aggiudicatore negozia le condizioni dell'appalto con i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi):

- con messa in concorrenza previa,

- senza messa in concorrenza previa.

- procedura aperta (può partecipare qualsiasi fornitore, imprenditore o prestatore di servizi interessato);

- procedura ristretta (possono partecipare solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore);

- procedura dei concorsi di progettazione (cfr. allegato 1);

- procedura detta del partenariato per l'innovazione.

Articolo 5 – Consultazione semplificata

5.1. Quando gli appalti citati al 1.1 del presente Regolamento non raggiungono l'importo di 100.000,00 € IVA esclusa, è possibile il ricorso ad una consultazione semplificata purché questa sia estesa a più candidati con l'obiettivo di ottenere almeno tre offerte valide.

5.2. Per definire questo importo di 100.000 €, chi vara la consultazione deve applicare i principi e le regole di computo delle soglie previste dalla Regolamentazione in vigore.

5.3. Per i casi previsti al 5.1 del presente Regolamento una Commissione "ad hoc" o il servizio designato dal Direttore Generale gestisce l'intera procedura di aggiudicazione dell'appalto. Tutte le fasi della procedura sono documentate da un processo verbale che giustifichi le ragioni delle decisioni di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 6 - Pubblicità

6.1. Per gli appalti citati al 1.1 del presente Regolamento di un importo pari o superiore alle soglie previste dalla Regolamentazione in vigore, ogni gara è oggetto di una pubblicazione sulla GUCE del bando di gara e del bando per l'attribuzione.

6.2. Ogni gara decorsa da 100.000,00 € IVA esclusa è oggetto di pubblicazione del bando di gara e di bando per l'attribuzione sullo stesso mezzo (stampa nazionale e/o locale e/o specialistica).

6.3 Ogni bando pubblicato sarà anche menzionato sul sito Web della Società, nella lingua utilizzata per la pubblicazione citata al 6.1 ed al 6.2.

Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione degli appalti

Gli appalti sono aggiudicati:

- al prezzo più basso (se specifiche tecniche dettagliate sono state definite ed allegate al capitolato);

o

- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri definiti da LTF menzionando la ponderazione.

Articolo 8 - Tracciabilità

Ogni fase del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere accompagnata da un processo verbale dettagliato e/o da note di tracciabilità.

Articolo 9 - Processo di autorizzazione per l'avvio di un appalto

9.1 L'avvio di ogni procedura d'appalto avviene con la redazione di una Scheda d'Appalto (Fiche Marché, nel seguito "FM").

9.2. Le FM fuorché quelle della Funzione Comunicazione sono indirizzate dai Direttori o dai Responsabili di Funzione al Direttore Generale per approvazione. Il Presidente è tenuto informato.

9.3. Le FM della Funzione Comunicazione sono indirizzate dal Responsabile della Funzione al Presidente. Il Direttore Generale è tenuto informato.

9.4. Le FM approvate sono trasmesse, all'occorrenza, per i successivi adempimenti, a:

- la persona che ha proposto l'appalto;

- Funzione Finanza;

- Funzione Personale e Amministrazione;
- Funzione Pianificazione e Controllo dei Costi;
- Funzione Affari Legali;
- Funzione Appalti.

Articolo 10 - FM

Ogni FM deve almeno includere le informazioni seguenti:

- a. oggetto dell'appalto;
- b. giustificazione dell'appalto;
- c. riferimento ai programmi ed al budget approvati dal Consiglio di Amministrazione di LTF;
- d. stima del valore dell'appalto (compresi gli eventuali oneri relativi alla sicurezza);
- e. proposta della procedura di appalto e giustificazione corrispondente;
- f. proposta dei criteri di aggiudicazione (menzionando la ponderazione se il criterio scelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- g. proposta di planning della procedura di appalto (bando, consegna delle offerte, apertura dei plichi e delle buste, data prevista di aggiudicazione, inizio dei lavori/prestazioni, tempi di esecuzione dell'appalto, ...);
- h. nome della persona che propone l'appalto;
- i. nome del rappresentante dell'entità aggiudicatrice per quest'appalto;
- j. eventuale richiesta di deleghe (se necessarie per raggiungere gli obiettivi) oltre quelle già attribuite all'interno di LTF (ogni richiesta di deleghe deve anche essere trasmessa al Responsabile Giuridico)
- k. per i contratti non sottomessi ad un obbligo di pubblicità preliminare sulla GUCE e per gli appalti presi in applicazione di un accordo-quadro, decisione relativa alla pubblicazione :
 - dell'intenzione di concludere il contratto;
 - del bando di attribuzione;
 - della decisione di attribuzione del contratto preso in applicazione di un accordo-quadro;-
 - della notifica della conclusione del contratto preso in applicazione di un accordo-quadro.

Altre informazioni complementari possono essere aggiunte alla FM.

Articolo 11- Svolgimento della procedura - Commissioni

11.1. Il bando e/o il capitolato precisa(no) se l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere contenute in due buste separate, le due buste essendo contenute all'interno di un plico sigillato.

11.2. Il formalismo della doppia busta è richiesto se l'aggiudicazione dell'appalto è fatta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso, la procedura d'aggiudicazione dell'appalto si articola in tre fasi, alle quali sono preposte tre differenti Commissioni.

11.2.1. Apertura dei plichi e verifica dei requisiti richiesti ai candidati (situazione giuridica, capacità economica/finanziaria e tecnica) per decidere della loro ammissibilità (Commissione di Selezione dei Candidati).

11.2.2. Analisi delle offerte tecniche (Commissione Tecnica).

11.2.3. Analisi delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione (Commissione di Aggiudicazione dell'Appalto). Questa Commissione, presa conoscenza della relazione della Commissione Tecnica, mette in relazione i risultati dell'analisi tecnica con i dati dell'offerta economica ed elabora quindi una proposta di aggiudicazione dell'appalto. La proposta ed il relativo dossier sono trasmessi, alle condizioni previste dall'Articolo 14 paragrafi 1 e 2 del presente Regolamento, al dirigente delegato alla stipula del contratto (Articolo 15 del presente Regolamento).

Articolo 12-Nomina e composizione delle Commissioni

121 Le Commissioni, nominate dal Direttore Generale, sono composte da un minimo di tre membri scelti tra il personale di LTF, salvo assistente; possono essere associati consulenti esterni, purché in possesso di un contratto con LTF; Possono altresì partecipare rappresentanti designati dagli Associati di LTF.

122 Tutti i membri delle Commissioni firmano in via preliminare e per ogni procedura un obbligo di riservatezza. L'attenzione dei membri è attirata sul fatto che, nel rispetto dei criteri annunciati ai candidati, i mezzi che le Commissioni si danno per l'analisi e la classifica delle offerte sono di loro unica competenza.

Articolo 13 - Incompatibilità

La composizione delle Commissioni terrà conto dei seguenti principi di incompatibilità:

- l'essere Presidente o membro di una Commissione è incompatibile con la qualità di:

- rappresentante dell'entità aggiudicatrice (futuro firmatario del contratto);

- responsabile della Funzione Affari legali a causa della neutralità che deve essere rispettata in caso di aiuto in corso di procedura da parte di un membro di Commissione, dal rappresentante dell'entità aggiudicatrice o da un dirigente della Società.

un membro non può essere nominato in tutte le Commissioni di uno stesso appalto.

Articolo 14 – Procedura di trasmissione dei dossier degli appalti

14.1. Le conclusioni della Commissione di Aggiudicazione e dell'Appalto sono trasmesse al Direttore competente che può:

- se approva le conclusioni ed ha le deleghe necessarie, stipulare l'appalto, oppure
- esprimere il suo parere e trasmettere il dossier al Direttore Generale.

Il Direttore Generale può:

- se approva le conclusioni ed ha le deleghe necessarie, stipulare l'appalto, oppure
- esprimere il suo parere e trasmettere il dossier al Presidente per la stipula.

14.2. Se il contratto richiede un'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente presenta al Consiglio il dossier relativo all'appalto in vista di ottenerne l'autorizzazione di stipula.

14.3. Prima della stipula di un determinato appalto, il Presidente può sollecitare le competenze del servizio appalti di uno dei due associati o di uno studio esterno per una verifica della completezza e della correttezza del dossier. Il Direttore Generale è informato di questo procedimento .

Articolo 15 – Stipula dei contratti d'appalto

15.1. **1** contratti di appalto sono firmati dai dirigenti di LTF nei limiti delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società o da qualsiasi persona debitamente delegata.

15.2. Gli stessi dirigenti o delegati firmano le lettere di notifica dei risultati delle procedure di aggiudicazione.

Articolo 16 – Archivio dei contratti

L'originale del contratto destinato a LTF è conservato nella sede di Chambéry (Servizio Appalti). Copie dei contratti possono essere trasmesse alle persone che hanno "necessità di conoscere". Per alcuni contratti il Responsabile giuridico può chiedere che una scheda di tracciabilità gli sia consegnata prima della trasmissione di tali contratti a terzi.

Articolo 17 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2014.

Articolo 18 - Versioni linguistiche

Il presente Regolamento è redatto in Francese ed in Italiano, entrambe le versioni facenti fede.

!Allegato 1 relativo alla procedura di concors

La procedura di concorso, citata all'articolo 4 dell'attuale Regolamento, obbedisce ad un modo di aggiudicazione specifica dato che i partecipanti realizzano una prestazione durante la procedura – e non dopo – e fuori contratto. Implica in essa stessa alcuni adeguamenti.

1. Il concorso può essere aperto o ristretto.
2. La procedura è iniziata dalla pubblicazione di un bando di gara nelle stesse condizioni degli altri appalti (cfr. articolo 6 dell'attuale Regolamento) ; i termini di ricevimento delle candidature sono identici a quelli della gara d'appalto mediante la presa in considerazione della costruzione supplementare di realizzazione dei piani o dei progetti.
3. Il regolamento del concorso, che riflette la natura e la dimensione dei bisogni da soddisfare, stabilisce le condizioni dello svolgimento del concorso.
4. Il deposito delle candidature prende la forma di tre buste distinte (informazioni, prestazioni chieste, offerta di prezzo) per i concorsi aperti e di una sola busta (informazioni) per i concorsi ristretti.
5. La presenza della totalità dei documenti richiesti – sotto pena d'eliminazione dei candidati - deve essere verificata. Si procede all'apertura delle buste riguardanti le prestazioni in vista di registrare il loro contenuto e rendere le offerte anonime se l'importo del contratto di servizi, eventualmente previsto, supera la soglia prevista dalla normativa in vigore.
6. Poi, le candidature sono trasmesse; alla giuria;' allo scopo di esaminare il loro contenuto sostanziale in modo anonimo. Al termine dell'analisi, la giuria formula un parere motivato designando secondo lei il migliore candidato.
7. Dopo delibera, la giuria può dare un'audizione - secondo i termini del regolamento di concorso - ai candidati su certi punti; annota le risposte in verbali.
8. LTF, sulla base del parere motivato e degli eventuali verbali complementari, esamina i prezzi proposti per scegliere il(i) vincitore(i).
9. Premi sono attribuiti ai concorrenti eliminati secondo le regole previste dal regolamento del concorso; il(i) vincitore(i) negozia(no) il contratto da attribuire a seguito del concorso.
10. I contratti attribuiti ai vincitori di un concorso possono essere negoziati senza pubblicità preliminare e senza gara a condizione:
 - che esista un legame funzionale diretto tra il concorso e il contratto;
 - che le trattative con i vincitori eventualmente in concorrenza siano condotte nel rispetto dei principi generali come descritti all'articolo 3 dell'attuale Regolamento.

i Le prestazioni possono essere oggetto di un'analisi preliminare destinata a preparare il lavoro della giuria. In questo caso, il Direttore Generale nomina una Commissione Tecnica composta da un minimo di tre membri scelti dal personale di LTF, salvo rappresentanti dell'entità aggiudicatrice.

ii La composizione della giuria può variare in funzione della natura del contratto; infatti, quando una qualifica professionale è imposta dai candidati per partecipare al concorso, la giuria deve comportare almeno un terzo di membri con una qualifica simile.

Il Direttore Generale, nel rispetto dell'articolo 12 del presente Regolamento e essendo attento all'indipendenza dei membri rispetto ai partecipanti, designa i membri della giuria. Possono essere associate persone la cui presenza è di un interesse particolare per quanto riguarda l'oggetto del concorso (5 massimo) e personalità esterne con sola voce consultiva.

La giuria può far fare un'audizione a ogni persona suscettibile di portarle informazioni utili.

La giuria determina l'importo del premio versato ai partecipanti; quest'importo è indicato nel bando di gara.

